

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della Famiglia



PROTOCOLLO D'INTESA

CONSIDERATO

che l'art. 1, comma 348, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017), al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, denominato «*Fondo di sostegno alla natalità*», volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

che l'art. 1, comma 349, della citata Legge di Bilancio per l'anno 2017, prevede che la dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, a 13 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

che il citato art. 1, comma 349, della Legge di Bilancio per l'anno 2017, dispone che con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie;

che con il Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia adottato in data 8 giugno 2017 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio 2017, reg. n. 1644, di attuazione dell'Art.1 comma 349, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016 (da ora Decreto), è stata disciplinata l'operatività del "Fondo di sostegno alla natalità";

che l'art. 4, comma 2 del Decreto prevede che con protocollo di intesa tra il Dipartimento per le politiche per la famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) vengono disciplinati:

- a. le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo;
- b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei soggetti che presentano la domanda di finanziamento della misura di garanzia disciplinata dal Decreto;
- c. l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal Decreto;

che con lo stesso Protocollo di intesa ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto, sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione della certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione,

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 20 febbraio 2017, Reg.ne Prev. n. 436, con il quale è stato conferito al Cons. Ermenegilda Siniscalchi l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della Famiglia;

il Protocollo d'Intesa stipulato e firmato digitalmente in data 21 dicembre 2017 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stata individuata la Società CONSAP S.p.A. quale Gestore del Fondo di sostegno alla natalità, atteso il comune interesse al buon andamento

dell'amministrazione, in particolare, nel caso di specie, alla effettiva, efficiente e regolare attuazione delle azioni volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dall'1 gennaio 2017;

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

e

l'ABI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Fondo di Garanzia)

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 348, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017) è stato costituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia (d'ora in poi "Dipartimento") e del successivo Decreto interministeriale datato 8 giugno 2017, un Fondo finalizzato al rilascio di garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili alle Banche di cui all'art. 13 del TUB e agli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del T.U.B, a seguito dell'erogazione dei finanziamenti alle famiglie con un uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- 2) La garanzia del Fondo opera nella misura del 50% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato, per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile e per i relativi interessi calcolati in misura non superiore al tasso legale. Sono esclusi dalla garanzia del Fondo gli interessi di mora eventualmente maturati sul finanziamento.
- 3) La dotazione patrimoniale del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 24 milioni di euro per l'anno 2018, a 23 milioni di euro per l'anno 2019, a 13 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
- 4) I finanziamenti hanno importo non superiore a diecimila euro, una durata non superiore a sette anni e sono a tasso fisso.
- 5) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 1 non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data della delibera di finanziamento.
- 6) Non si applicano al finanziamento penali in caso di estinzione anticipata.
- 7) i soggetti finanziatori non possono richiedere garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo, per l'intero importo del finanziamento richiesto e/o concesso.

Art. 2

(Modalità di accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo)

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti di cui all'art. 1 erogati dai Finanziatori a favore dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dall'anno 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione.
2. Per l'accesso ai finanziamenti occorre presentare al Finanziatore aderente all'iniziativa l'apposito modulo di domanda debitamente compilato il cui schema è riportato all'allegato 1, insieme alla certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio.

Art. 3

(Modalità di adesione da parte delle Banche/Intermediari finanziari)

1. Le Banche e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del T.U.B. (d'ora in poi "Finanziatori") interessati a concedere i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 aderiscono all'iniziativa sottoscrivendo l'apposito modulo il cui schema è riportato all'Allegato 2 ed inviandolo al Gestore del Fondo, Consap SpA.
2. I Finanziatori aderenti all'iniziativa dichiarano di accettare le regole di gestione del Fondo previste dal Decreto e dal Manuale d'uso pubblicato dal Gestore del Fondo, Consap SpA.

Art. 4

(Impegni dell'ABI)

1. L'ABI si impegna a:
 - a) predisporre comunicazioni alle Banche e agli Intermediari finanziari di cui all'art. 3 al fine di fornire un'informativa in merito all'iniziativa;
 - b) pubblicizzare l'iniziativa attraverso il proprio sito internet www.abi.it.

Art. 5

(Impegni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia)

- 1) Il Dipartimento per le politiche della famiglia:
 - a) emana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto, un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, con il quale sono disciplinate le attività di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto stesso;
 - b) esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre verifiche in merito al corretto adempimento dei compiti del Gestore;
 - c) raccoglie le adesioni dei Finanziatori anche per il tramite del Gestore;
 - d) diffonde la conoscenza dell'iniziativa anche attraverso una campagna informativa ed un apposito sito internet nel quale è altresì pubblicato l'elenco dei Finanziatori aderenti.

Art. 6

(Impegni dei Finanziatori aderenti)

1. I Finanziatori aderenti si impegnano a:
 - a) rispetto delle procedure operative, secondo quanto disciplinato dal Decreto dell'8 giugno 2017 e dal Manuale d'uso del programma applicativo prodotto dal Gestore – Consap SpA;
 - b) diffondere la conoscenza dell'iniziativa attraverso il proprio sito internet;
 - c) mettere a disposizione il modulo di domanda di accesso riportato in allegato 2 presso il proprio sito internet e presso le proprie filiali.

2. Resta comunque facoltà dei Finanziatori aderenti, l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art.1.

Art. 7
(Validità del Protocollo)

1. Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di stipula ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dell'iniziativa.
2. Eventuali modifiche di carattere applicativo al presente Protocollo e agli allegati 1 e 2 che si rendessero necessarie sono apportate con accordi stipulati tra il Dipartimento e l'ABI.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia

.....

L'Associazione Bancaria Italiana

.....

Allegato 1

SCHEMA DI MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AI BENEFICI DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 348 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

(da presentare alla banca/intermediario finanziario al quale si richiede il finanziamento entro il terzo anno di età del bambino ovvero entro il terzo anno dall'adozione)

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale datato 8 giugno 2017, recante la disciplina del Fondo di sostegno alla natalità e dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche

Il sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Luogo di residenza _____

Documento di identità _____ numero _____

Rilasciato in data _____ da _____

CHIEDE

L'erogazione di un finanziamento garantito dal Fondo di sostegno alla natalità di cui all'art. 1 comma 348 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per:

un ammontare di (Max €10.000,00)

e una durata pari a..... (Max 84 mesi)

NB: La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% del finanziamento e permane per l'intera durata dello stesso

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- Di essere Cittadino Italiano
- Di essere Cittadino(inserire Stato Membro dell'Unione Europea)
- Di essere cittadino extracomunitario con un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni)
- Di esercitare la potestà genitoriale di/dei nat... il.....(dopo il 1 gennaio 2017)
- Di esercitare la potestà genitoriale di/dei minor ... adottat.. il.....(dopo il 1 gennaio 2017);

- di essere consapevole che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dal beneficio conseguito ai sensi dell'art.9 del Decreto datato 8 giugno 2017;
- di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false, di falsità negli atti ed uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016;

ED ALLEGA

- copia di un valido documento di riconoscimento;
- copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario
- Copia del certificato di nascita;
- Copia del provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione emesso dall'autorità competente (per le adozioni nazionali);
- Copia provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento pre adottivo;

impegnandosi a custodire gli originali dei documenti allegati e ad esibirli qualora venissero richiesti da Consap S.p.A. – Gestore del Fondo

Luogo e data

Firma del richiedente

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (da rendere al richiedente a cura del Finanziatore, prima del rilascio dell'autocertificazione).

Il Titolare del trattamento dei dati acquisiti ai fini dell'eventuale erogazione del finanziamento è il Finanziatore (indicare l'identità e i dati di contatto del finanziatore).

Il Responsabile della protezione dei dati del Finanziatore è (indicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - DPO).

Il Titolare del trattamento dei dati per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento per le politiche della famiglia”, Via della Ferratella in Laterano n. 51, Roma.

I dati forniti con la presente richiesta saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE nonché per l'esecuzione

delle misure precontrattuali e contrattuali (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) esclusivamente connesse all'accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il Finanziatore, per il perseguimento di tali finalità, comunicherà i dati raccolti al Gestore del Fondo (Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., Via Yser 14, 00198 Roma), designato dal Dipartimento per le politiche della Famiglia quale Responsabile del trattamento dei dati.

Sia il Finanziatore che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento per le politiche della famiglia nonché il Gestore del Fondo tratteranno i dati in osservanza delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016 (ivi compreso il profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all'accesso al Fondo di garanzia. I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento a Paesi terzi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati, per attività strettamente strumentali all'accesso al Fondo ai sensi della normativa in questione. Resta ferma la comunicazione a terzi per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità e comunque non oltre dieci anni dalla positiva conclusione degli obblighi derivanti dal finanziamento, ai sensi dell'art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili.

Sono garantiti i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi a:**Indirizzo della Finanziatore**.....

Per la parte di trattamento effettuato da Consap S.p.A., potrà essere contattato per il riscontro agli interessati: Consap S.p.A. - Servizio Fondi di sostegno – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM) email: fondonatalità@consap.it.

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI MODELLO DI ADESIONE DEI FINANZIATORI INTERESSATI ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NUOVI NATI O FIGLI ADOTTATI A DECORRERE DAL 2017 GARANTITI DAL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 348, DELLA LEGGE 232 DELL'11 DICEMBRE 2016

-
Alla Consap S.p.A.
Via Yser, n. 14
00198 Roma (RM)
fondonatalità@consap.it

La Banca/Intermediario finanziariocon sede legale in
.....
Codice ABI/Meccanografico.....

Visto il Decreto interministeriale 8 giugno 2017 e preso atto dei contenuti del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'ABI il 21 giugno 2018 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del citato Decreto.

DICHIARA

di aderire al Fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 accettandone le regole di gestione, nonché le modalità di accesso telematico per l'ammissione e l'intervento della garanzia, definite in un apposito Manuale d'uso predisposto a cura di CONSAP S.p.A., quale soggetto Gestore del Fondo.

luogo e data

La Banca/Intermediario Finanziario (Firma del Legale rappresentante)

.....

(Timbro e firme autorizzate)